

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Udine, 1 dicembre 2010

**OGGETTO: Avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo -
Nuove modalità di dilazione del debito INPS**

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it

In sintesi:

A partire dal 1° gennaio l'avviso bonario viene sostituito dal nuovo avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; scompare la cartella esattoriale per i debiti contributivi INPS. Sono state introdotte nuove modalità per dilazionare il debito INPS.

Approfondimento:

Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

Dal 01.01.2011 viene eliminato l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi; tale avviso consentiva alla Ditta di verificare la posizione debitoria segnalata dall'Inps ed eventualmente di regolarizzarla entro 30 giorni ovvero di attendere l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella esattoriale; con tali procedure l'Azienda, per adempiere il debito contributivo, disponeva mediamente di circa 10/12 mesi.

Nell'ottica della velocizzazione delle procedure di riscossione, a decorrere dalla stessa data, l'inps notificherà solo degli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo: ciò significa che scaduti i 60 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, l'Istituto (o meglio l'Agente della riscossione – Equitalia) potrà procedere subito alla riscossione coattiva attraverso le procedure ordinarie (blocco del conto corrente, fermo amministrativo dell'automezzo, iscrizione di ipoteca).

In sostanza il nuovo avviso di addebito viene equiparato, sostituendola, alla cartella esattoriale (che per i debiti Inps ora scompare) e ne produce gli stessi effetti in caso di mancato pagamento.

L'opposizione all'avviso di addebito si potrà fare solo in via giudiziale entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso. Il ricorso amministrativo non sospende l'esecutività.

Nuove modalità di dilazione dei debiti Inps

L'Inps ha recentemente rivisto la disciplina delle dilazioni dei debiti contributivi; le nuove modalità sono in vigore già dallo scorso agosto.

Attualmente le tipologie di dilazioni sono tre: 1-dilazione dei debiti iscritti a ruolo, 2-dilazione dei debiti in fase amministrativa e 3- "piano di rientro" con modalità on-line.

1 -La prima tipologia riguarda attualmente i debiti contributivi per i quali sia già stata notificata una cartella esattoriale e, si ritiene, dal 01.01.2011, anche quelli per i quali sia stato notificato l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La domanda di rateazione va presentata a Equitalia e consente l'estinzione del debito attraverso un massimo di 72 rate.

2-La dilazione delle somme in fase amministrativa riguarda invece i debiti per i quali non sia ancora stata notificata una cartella esattoriale e, si ritiene, dall' 1.1.2011 quelli per i quali non sia stato notificato l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; la domanda va presentata direttamente all'Inps, che concede un numero massimo di 24 rate.

3- L'applicazione "piano di rientro" è una modalità di dilazione breve, consentita per un massimo di 6 rate, che può essere gestita direttamente on line; attraverso tale procedura possono essere rateizzate fino a 4 denunce mensili per un massimo di 2 volte l'anno. Si ritiene che tale modalità consentirà di regolarizzare periodi più brevi di 4 mesi in quanto, con le modalità attuali, l'INPS è in grado di notificare l'addebito già dopo il secondo mese.

Per accedere alle dilazioni non è più necessario versare preventivamente i contributi a carico dei dipendenti trattenuti in busta paga né 1/12 del debito contributivo a carico della Ditta.

Il mancato versamento dei contributi trattenuti in busta paga, ancorché ne sia consentita la rateazione, continua tuttavia a costituire un reato per cui l'INPS continuerà a segnalarlo alla Procura della Repubblica; il datore tuttavia non sarà punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione ovvero, qualora abbia in corso una rateazione, se abbia già versato un importo almeno pari ai contributi a carico dei dipendenti o vi provveda entro lo stesso termine.

Gli obblighi che derivano dalla nuova procedura di riscossione devono essere considerati anche in funzione del rilascio del DURC.

Si fa presente che ad oggi, risultano esserci forti pressioni per ottenere la mitigazione della perentorietà della tempistica di recupero crediti.

Cordiali saluti.